



**IL PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRALE**

- VISTA:** la legge 28 gennaio 1994 n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale come modificata dal D. Lgs. n.169/2016;
- VISTO:** l'art. 7, comma 1 del menzionato D. Lgs. n. 169/2016 che ha sostituito l'art. 6 della L.84/94 ed ha introdotto, in luogo della Autorità Portuali, n. 15 Autorità di Sistema Portuale;
- VISTO** l'art. 8 della suddetta L. 84/94 relativo al Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale come novellato dall'art.10 del D. Lgs. n.169/2016;
- VISTO** il Decreto n. 281 del 12/11/25 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;
- VISTO** il D.M. 6 aprile 1994 che definisce gli ambiti di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (già Autorità Portuale di Napoli) e successive modifiche e integrazioni;
- VISTE** le risultanze della riunione del 6.5.26 presso Comune di Napoli, trasmessa con nota prot. PG/2026/523047 del 07/05/2026, relativa allo svolgimento nel giorno 14.5.26 della gara ciclistica denominata "6^ tappa 109°Giro d'Italia" su un percorso cittadino che comprende anche via Reggia di Portici (carreggiata lato mare), via Alessandro Volta (carreggiata lato mare), via Amerigo Vespucci (carreggiata lato mare), via Nuova Marina (carreggiata lato mare), via Cristoforo Colombo (carreggiata lato mare), via Ferdinando Acton (carreggiata lato mare) e si richiedeva la conseguente chiusura veicolare dei varchi portuali di connessione tra la viabilità interno porto e la viabilità cittadina, per il passaggio degli atleti;
- VISTA** l'ordinanza dirigenziale Comune di Napoli n. 276 del 11/05/2026 ed in particolare i punti A) ed E);
- VISTI** gli artt. n.6 comma 4 lett. a) ed e) e n.8 comma 3 lett. p) della L.84/94;
- PRESO ATTO** della proposta formulata dal competente ufficio Security Safety ed Ordinanze in merito alla emanazione di un'ordinanza, ai sensi dell'art.6 comma 4 lett. a) della legge 84/94, volta a disciplinare quanto in premessa;

**IL DIRIGENTE**  
Dr. Ugo VESTRI

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Arch. Giuseppe GRIMALDI

**ALLA STREGUA** dell'istruttoria curata dal Segretario Generale nei termini previsti dall'art. 10, comma 4, lett. c) della L. 28 gennaio 1994, n. 84;

**RENDE NOTO**

che il giorno 14 maggio 2026, si svolgerà una gara ciclistica denominata " 6^ tappa 109°Giro d'Italia" sulle strade cittadine di Napoli. Il percorso prevede il passaggio degli atleti anche su via Reggia di Portici (carreggiata lato mare), via Alessandro Volta (carreggiata lato mare), via Amerigo Vespucci (carreggiata lato mare), via Nuova Marina (carreggiata lato mare), via Cristoforo Colombo (carreggiata lato mare), via Ferdinando Acton (carreggiata lato mare) e pertanto,

**ORDINA**

**Art. 1**

**In data 14 maggio 2026 dalle ore 6:30 alle ore 18.30** ed in ogni caso fino a termine esigenza e ripristino della circolazione sulla viabilità comunale, per lo svolgimento della manifestazione sportiva sopra menzionata, il varco di connessione con la viabilità cittadina della darsena Acton, la corsia di prelievo (cd. "kiss & ride") del Terminal passeggeri Beverello e le corsie di ingresso/uscita della calata Beverello sono interdetti al transito veicolare. Durante la chiusura dell'ingresso/uscita su via Acton, i veicoli diretti o provenienti dall'area della calata Beverello, dovranno utilizzare esclusivamente, a senso unico alternato, la corsia di emergenza presente tra Beverello ed Angioino, allo scopo aperta e presidiata.

**Art.2**

**In data 14 maggio 2026 dalle ore 14.00 alle ore 18.30** ed in ogni caso fino a termine esigenza e ripristino della circolazione sulla viabilità comunale, per lo svolgimento della manifestazione sportiva sopra menzionata, i varchi di connessione con la viabilità cittadina del Piazzale Immacolatella Vecchia, Pisacane e Sant'Erasmus, sono interdetti al transito veicolare. Da tali varchi è consentito il solo accesso/uscita pedonale. Durante tale fascia di chiusura, l'accesso e l'uscita dei veicoli in porto avverranno dal solo varco Bausan.

**Art. 3**

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto costituisca diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati, dagli artt. 1161 (comma 2) e 1174 (comma 2) del Codice della Navigazione, nonché ai sensi del Decreto legislativo n° 285/1992 e ss.mm.ii. Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alla persone e/o



alle cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

**Art. 3**

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

Napoli, li

13/05/2026

**IL PRESIDENTE**

dr. Eliseo CUCCARO